MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

di

Univar S.p.A.

Approvazione e revisioni

Versione originale	Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 31/03/2014
Aggiornamento n.1	
Aggiornamento n.2	

SOMMARIO

PARTE GENERALE 4
Premessa 4
Definizioni 4
1) INTRODUZIONE AL D.LGS. N. 231/01 5
1.1) Il Decreto Legislativo 231/01 e la normativa di riferimento 5
1.2) I destinatari della normativa 7
1.3) I reati previsti dal decreto 8
1.3.1) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25) 9
1.3.2) Reati contro la pubblica fede (art. 25-bis) 9
1.3.3) I reati informatici e il trattamento illecito di dati (art. 24-bis) 10
1.3.4) I reati societari (art. 25-*ter*) 11
1.3.5) I reati contro la personalità dello Stato 12
1.3.6) I reati associativi (art. 24-*ter*) 14
1.3.7) Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quater*, 1 e 25-*quinquies*) 15
1.3.8) Reati conseguenti alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies) 15
1.3.9) Illeciti finanziari derivanti da abusi di Mercato. (art. 25-sexies) 16
1.3.10) Reati in materia di riciclaggio e ricettazione (art.25-octies) 17
1.3.11) I reati previsti in materia di diritto d'autore (art. 25-*nonies*) 17
1.3.12) I reati contro l'industria e il commercio (25-*bis I*) 17
1.3.13) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies*) 18
1.3.14) I reati ambientali (art. 25-*undecies*) 18
1.3.15) Impiego di lavoratori irregolari (art. 25 duodecies) 20
1.4) Le sanzioni previste dal decreto 20
1.5) Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e l'esonero di responsabilità 21
2) LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO 22
Linee Guida di Confcommercio 22
Codice Etico AssICC 23
Linee Guida in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 24
Linee Guida sul Risk Management e il controllo interno 25
3) UNIVAR S.p.A. 26
4) FUNZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO 28
4.1) Dichiarazione programmatica 28

4.2) Finalità del Modello 28
4.3) Modalità di modifica e integrazione del Modello 30
4.4) Rapporto con il Codice Etico 30
5) PROCESSI E ATTIVITÀ A RISCHIO E FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI 31
6) L'ORGANISMO DI VIGILANZA 36
6.1) Identificazione dell'Organismo di Vigilanza 36
6.2) Funzioni e poteri 38
6.3) Reporting dell'OdV nei confronti degli organi societari 39
6.4) Altre attività di controllo e reporting dell'OdV previste dalla legge o da regolamenti interni 40
6.5) Verifiche periodiche 40
6.6) Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 41
7) LA DIFFUSIONE DEL MODELLO 42
7.1) Destinatari del Modello 42
7.2) Comunicazione e informazione 44
7.3) Formazione del personale 45
8) SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 46
8.1) Le violazioni sanzionabili 46
8.2) Criteri di commisurazione delle sanzioni 47
8.3) Ambito di applicazione del sistema disciplinare 47
8.4) Le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti e collaboratori interni 47
8.5) Il procedimento disciplinare 49
8.6) Le sanzioni nei confronti dei dirigenti 49
8.7) Le sanzioni nei confronti di coloro che hanno la legale rappresentanza, l'amministrazione e/o il controllo della società e dei membri dell'Organismo di Vigilanza 49
8.8) Le sanzioni nei confronti di consulenti e dei terzi 50

PARTE GENERALE

Premessa

Nel contesto generale delle attività inerenti il proprio sistema di Corporate Governance, Univar S.p.A., a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 231/2001, e successive modificazioni, in materia di responsabilità delle società per gli illeciti amministrativi dipendenti da alcuni reati, ha adottato un Modello Organizzativo di Gestione e di Controllo (di seguito, "Modello Organizzativo" o "Modello"), che risponde all'esigenza di:

- valutare gli impatti dell'introduzione del Decreto sull'organizzazione aziendale;
- analizzare il profilo di rischio della Società rispetto alle attività aziendali svolte;
- individuare le linee guida di un Modello organizzativo coerente con il Decreto, da completare ed implementare in fasi successive, anche in relazione ai normali possibili mutamenti dell'organizzazione aziendale.

Il presente Modello è strutturato in due sezioni:

- Parte Generale: contenente le informazioni generali sullo scopo, il funzionamento e le principali componenti del presente Modello;
- Parte Speciale: l'insieme dei principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Univar S.p.A., sono tenuti ad attenersi per la corretta applicazione del Modello, secondo quanto disposto dal Decreto.

Definizioni

Per esigenze di chiarezza e sinteticità si riportano, qui di seguito, i termini e le definizioni che si riferiscono a tutte le parti del Modello.

- Area a Rischio o attività sensibile: l'area di attività di Univar S.p.A. nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.
- Codice Etico: documento contenente l'insieme dei valori ai quali si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi Univar S.p.A., la cui osservanza è imprescindibile per il corretto funzionamento, affidabilità, reputazione ed immagine della società.
- Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni globalmente considerati, quali i Partners commerciali, i Clienti, i Fornitori e i Consulenti.
- Collaboratori Interni: i soggetti che hanno rapporti di collaborazione professionale con Univar S.p.A. e operano all'interno della struttura aziendale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo collaboratori a progetto, stagisti, tirocinanti, prestatori di lavoro occasionale.
- Destinatari: gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni.
- D.Lgs. n. 231/01: (di seguito, anche "Il Decreto"), il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

- Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti, Dipendenti e Collaboratori Interni.
- Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro componenti.
- Organismo di Vigilanza: (di seguito, anche "OdV") l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.
- P.A.: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
- Partner: le controparti contrattuali con le quali Univar S.p.A. addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, agenzia, etc.), ove destinati a cooperare con Univar S.p.A. nell'ambito delle Aree a Rischio.
- Pubblici Ufficiali: i soggetti che, ai sensi dell'art. 357 Cod. Pen., "esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

1. INTRODUZIONE AL D.LGS. N. 231/01

1.1 Il Decreto Legislativo 231/01 e la normativa di riferimento

Il Decreto Legislativo n. 231/01, emanato in data 8 giugno 2001, ha adeguato la Normativa Nazionale in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, finalizzata alla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il D.Lgs. n. 231/01, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto, per la prima volta in Italia, il concetto di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, ad opera di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa e, infine, da perso-

ne sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. L'Ente, dunque, risponde del reato proprio in concorso con la persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Tale responsabilità, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, è volta a punire in solido gli enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti: l'ente non risponde del reato commesso dalle persone fisiche, ma di un autonomo illecito amministrativo, riconducibile ad una carenza organizzativa, tale da rendere possibile la commissione del reato. Il legislatore ha, cioè, delineato un sistema di responsabilità da *colpa organizzativa*, che sorge qualora il fatto criminoso possa ricondursi alla struttura.

Il nuovo tipo di responsabilità introdotto dal D.Lgs. n. 231/01 comporta che gli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato siano chiamati a rispondere dell'illecito con il loro patrimonio. Difatti, per tutti gli illeciti indicati nel D.Lgs. n. 231/01 è sempre prevista a carico dell'Ente l'applicazione di una sanzione pecuniaria; ma la normativa prevede anche, per i casi più gravi, l'applicazione delle misure interdittive indicate nel successivo paragrafo 1.4.

Nel corso degli anni il D.Lgs. n. 231/01 si è arricchito di un numero sempre crescente di fattispecie di reato, la cui realizzazione può comportare una responsabilità amministrativa dell'Ente: al nucleo di reati originariamente previsto, si sono aggiunte altre fattispecie di reato che hanno comportato un ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa.

Le innovazioni più recenti e significative sono state:

1. la rimodulazione, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08 del 9 aprile 2008 (il cd. "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro" , integrato dal D.Lgs. n. 106/2009), del sistema sanzionatorio applicabile ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro introdotto dalla Legge n. 123/2007 (art. 25 *septies* del Decreto);
2. l'introduzione dei reati di ricettazione e riciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto) con il D.Lgs. n. 23/2007 del 14 dicembre 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la "Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo";
3. l'introduzione dei reati informatici e sul trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* del Decreto) con la legge n. 48/2008 del 18 marzo 2008, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica";
4. l'estensione dell'applicazione della normativa ai delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto*)*, introdotti con legge n. 94/2009 del 15 luglio 2009, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

5. l'applicabilità del Decreto anche alle violazioni previste dalla legge n. 633/1941 in materia di diritto d'autore (art 24 *nonies* del Decreto), nonché ai delitti contro l'industria ed il commercio(art. 2*5-bis I* del Decreto), entrambi introdotti con legge n. 99 del 23 luglio 2009, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia";
6. l'estensione della responsabilità amministrativa degli Enti anche ai reati ambientali (art.25 *undecies* del Decreto) , con l'entrata in vigore il 16.8.2011 del D.Lgs n. 121/2011, che ha parzialmente recepito la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente.;
7. l'inserimento , con il D.Lgv. n. 109/2012 del 16 luglio 2012, dell'art. 25-*duodecies* relativo all'"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", in relazione alla possibile commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del D.Lgs.n. 286 del 25 luglio 1998;
8. l'aggiornamento, con legge n. 190/2012 del 6.11.2012, degli articoli 25 e 25 *ter* del Decreto, in tema rispettivamente di reati contro la P.A. e di reati societari, con l'introduzione delle nuove fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista dall'art. 319 quater c.p. (art. 25) e di corruzione tra privati (art. 25 ter lett. s bis);
9. la modifica dell'art. 24 *bis* del Decreto, avvenuta con D.L. n. 93/2013 del 14.8.2013, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", con l'introduzione di nuove fattispecie di reato in tema di frode informatica commessa con sostituzione di identità digitale, indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento,trattamento illecito di dati, falsità nelle dichiarazioni e inosservanza dei provvedimenti del Garante.

1.2 I destinatari della normativa

La Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

1. "persone <u>che rivestono</u> funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone <u>che esercitano</u>, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lettera a), del Decreto);
2. persone <u>sottoposte alla direzione o alla vigilanza</u> di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lettera b), del Decreto).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del Decreto), se prova di aver adottato, prima della commissione del reato, un Modello Organizzativo di Gestione e di Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi ed essi siano stati commessi eludendo fraudolentemente il Modello ed i protocolli aziendali adottati.

Le società che hanno la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché:

- nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- ricorrano i casi e le ulteriori condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale affinché il cittadino e lo straniero possano essere puniti secondo la legge italiana per i reati commessi in territorio estero;
- la legge preveda che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia : detta richiesta deve essere stata formulata anche nei confronti dell'ente.

1.3 I reati previsti dal decreto

Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/01 sono numerose: al nucleo di reati originariamente previsto si sono aggiunte altre fattispecie di reato che hanno comportato un ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa in esame e che possono raggrupparsi nelle seguenti categorie:

- reati commessi in danno della pubblica amministrazione;
- reati contro la fede pubblica;
- reati informatici e relativi al trattamento illecito dei dati;
- reati in materia societaria;
- reati contro la personalità dello Stato;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e transnazionali;
- reati associativi;
- reati contro la personalità individuale;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in seguito a violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati previsti dalla normativa in tema di diritto d'autore;
- reati contro l'industria e il commercio;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- delitti contro l'ambiente
- impiego di lavoratori irregolari

Di seguito si da una breve descrizione delle fattispecie di reato di ciascuna categoria prevista dal D. Lgs. n. 231/01 (quelli indicati tra parentesi sono gli articoli del Decreto che ad esse si riferiscono).

1.3.1 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25)

Il D.Lgs. n. 231/01 ha *ab origine* incluso tra le fattispecie di reato punibili quelle inerenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p., 319 bis c.p.circostanze aggravanti) ;
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c. 1, comma 2 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) ;
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320e 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (artt. 322 c. 2-4 , 322 c.1-3 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle CE e di funzionari delle CE e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

1.3.2 Reati contro la pubblica fede (art. 25-bis)

L'art. 25-*bis* del D.Lgs. n. 231/01, introdotto con la Legge n. 409/01, prevede la responsabilità amministrativa degli Enti anche con riferimento alla commissione di reati contro la fede pubblica.

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

L'art. 25-*bis* è stato poi modificato con Legge n. 99 del 23 luglio 2009, che, accanto alle fattispecie già previste, ha introdotto altresì i seguenti reati:

- Contraffazione, alterazione ed uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

1.3.3 I reati informatici e il trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica" e le successive norme di adeguamento dell'ordinamento interno hanno introdotto all'interno della disciplina del D.Lgs. n. 231/01 anche le fattispecie dei reati informatici e del trattamento illecito dei dati".

Il 'reato informatico' è definibile come la condotta antigiuridica concernente l'elaborazione automatica e la trasmissione dei dati, ovvero l'illecito che vede il computer come l'oggetto, il mezzo o il simbolo dello stesso.

I reati presupposto in tema di criminalità informatica sono:

- Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Il D.L. n. 93/2013 del 14.8.2013, ha comportato una modifica dell'art. 24 bis del Decreto, introducendo nuove fattispecie di reato in tema di:

- Frode informatica commessa con sostituzione di identità digitale (art. 640 ter c.3 c.p.);
- Indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento (art. 55 c.9 D.Ls. 231/07);
- Trattamento illecito di dati (art. 167 D.Lgs 196/2003);
- Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante(art. 168 D.Lgs 196/2003);
- Inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 170 D.Lgs 196/2003).

1.3.4 I reati societari (art. 25-*ter*)

Questa categoria di reati è stata introdotta nel D.Lgs. n. 231/01 con D.Lgs. 61 del 28 marzo 2002, che ha comportato l'aggiunta dell'articolo 25-*ter*, con la previsione dei c.d. reati societari.

Con questo provvedimento il Governo ha dato attuazione all'art. 11 della Legge delega sulla riforma del diritto societario (Legge n. 366/2001).

Con la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", che ha esteso la responsabilità degli Enti alla nuova fattispecie di reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi degli amministratori, riguardante esclusivamente le Società quotate, e modificato le norme sulle false comunicazioni sociali e sul falso in prospetto, le sanzioni pecuniarie a carico dell'Ente sono raddoppiate.

Con riferimento ai reati societari, l'art. 37, comma 34, del D.Lgs. n. 39/10, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, ha abrogato l'art. 2624 del Codice Civile *"Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione",* inizialmente richiamato espressamente dall'art 25-*ter* del D.Lgs. n. 231/01.

Lo stesso Decreto (art. 37, comma 35) ha, inoltre, modificato il primo comma dell'art. 2625 c.c. (impedito controllo), richiamato sempre dall'art. 25-*ter* del Decreto, prevedendo che gli amministratori siano ritenuti responsabili dell'impedito controllo solo quando questo sia inibito ai soci o ad altri organi sociali e non anche alle società di revisione, come previsto nel testo previgente.

Il delitto di corruzione tra privati, introdotto con legge n. 190/2012, è la fattispecie di reato prevista dall'art. 2635 c.c., che singolarmente risulta inserita tra i reati in materia societaria, anziché essere collocata tra le disposizioni in materia di corruzione e concussione.

Il reato si realizza nel caso in cui un esponente apicale o un suo sottoposto abbia dato o promesso denaro o altra utilità ad amministratori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti con-

tabili, liquidatori o dipendenti di altra società o ente privato, perché gli stessi realizzino od omettano atti inerenti il loro ufficio, cagionando un nocumento alla loro società.
Ai fini dell'applicabilità del D.lgs. 231/2001, l'ente risponderà del reato solo nel caso in cui agisca come soggetto corruttore e non anche come soggetto corrotto.

Le fattispecie, attualmente previste dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. n. 231/01, sono le seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

1.3.5 I reati contro la personalità dello Stato

I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e i reati transnazionali (art. 25-*quater*)

Sono comprese tra i reati-presupposto rilevanti per la responsabilità amministrativa d'impresa tutte quelle condotte che sono finalizzate alla promozione, all'organizzazione ed al finanziamento delle organizzazioni e/o delle associazioni costituite allo scopo di svolgere azioni di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di uno Stato o di un'Organizzazione Internazionale.

Detti reati sono stati introdotti con Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, che ha ratificato ed eseguito la Convenzione Internazionale di New York del 1999 per la repressione del finanziamento al terrorismo, e sono quelli di seguito indicati:

- Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Sequestro di persona con finalità di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);

La legge n. 146 del 16 marzo 2006, con la quale sono stati ratificati la Convenzione ed i Protocolli aggiuntivi delle nazioni Unite in materia di lotta alla criminalità organizzata a livello transnazionale, ha introdotto tra i reati presupposto anche alcune categorie di reato, che in tanto sono applicabili, in quanto abbiano carattere di "transnazionalità":

- perchè commessi in più di uno Stato;
- perché siano commessi in uno Stato, ma abbiano effetti sostanziali in un altro Stato;
- perchè commessi in un solo Stato, ma in essi sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Si tratta dei seguenti reati :

- reati di criminalità organizzata, quali l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di stampo mafioso (art. 416 bis) e l'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291 quater DPR 43/1973);
- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art.12 D.Lgs 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

In relazione ai reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e ai reati transnazionali, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le attività volte alla selezione/ammissione dei soggetti stranieri nonché tutte le operazioni finanziarie e commerciali, poste in essere con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti;
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati.

1.3.6 I reati associativi (art. 24-*ter*)

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009, introduce nel corpo del D.Lgs. n. 231/01 i delitti di criminalità organizzata, con estensione della responsabilità amministrativa degli Enti nelle seguenti ipotesi, non più rilevanti ai soli fini transnazionali (per i quali si procede solo a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato):

- associazioni per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309 del 9 ottobre 1990, T.U. stupefacenti);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

I c.d. "reati associativi" sono finalizzati a prevenire la formazione di organizzazioni criminali, formate da tre o più persone, al fine di commettere una serie indeterminata di delitti.

Con riferimento alle ipotesi sono quelle di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), l'art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 231/01 prevede la possibilità che l'Ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati (con conseguente applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività).

L'associazione per delinquere è un reato che può essere contestato in connessione anche con reati non espressamente indicati dal D.Lgs. n. 231/01. Ne consegue che sono a rischio tutte le attività di gestione ed amministrazione della Società, incluse le attività prettamente operative.

La norma prevede altresì che, se l'Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica all'Ente la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività.

1.3.7 Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quater*, 1 e 25-*quinquies*)

Negli artt. 25-*quater,* 1 e 25-*quinquies* del D.Lgs. n. 231/01 sono indicati i delitti contro la personalità individuale che possono essere contestati alla Società a cui appartiene l'autore materiale del reato. La commissione di questi reati viene sanzionata anche nei confronti degli Enti che organizzano o gestiscono attività vietate. I reati indicati sono:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.);
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Reati e illeciti finanziari derivanti da abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-*bis* TUF);
- Manipolazione del Mercato (art. 185 e 187-*ter* TUF).

Con riferimento ai reati contro la persona, la Legge 2 luglio 2010, n. 108, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha parzialmente modificato gli articoli 600, 601 e 602 del Codice Penale, abrogando in parte le disposizioni concernenti gli aumenti di pena inizialmente previsti; questi articoli sono richiamati dall'art. 25-*quinquies* e, per il tramite dell'art. 416 c.p., dall'art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 231/01.

1.3.8 Reati conseguenti alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)

L'art. 25-*septies* è stato inserito dalle disposizioni contenute nella Legge n. 123 del 3 agosto 2007 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della Normativa in materia", che ha trovato la sua completa attuazione nel D.Lgs. n. 81/08, il cd. *"Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro",* il quale ha esteso la responsabilità delle imprese anche ai reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commessi conseguentemente alla violazione della vigente normativa antinfortunistica o relativa alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

I reati presupposto sono i seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

I reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono reati punibili a titolo di mera colpa: ciò a differenza della maggior parte degli altri reati-presupposto, che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell'azione.

Con riferimento a dette fattispecie di reato, il D.Lgs. n. 3 agosto 2009, n. 106 contenente *"Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* ha apportato una modifica rilevante del T.U. 81/08 sulla sicurezza, che si riflette sulla normativa prevista dal D.Lgs. n. 231/01.

Una delle principali innovazioni del T.U. 81/08 è quella che ha stabilito che in caso di delega di funzioni, l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato, si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del Modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4 (art. 16 comma 3).

1.3.9 Illeciti finanziari derivanti da abusi di Mercato. (art. 25-sexies)

La nuova normativa in materia di "abuso di Mercato" ha recepito la direttiva Comunitaria 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del Mercato. Dette disposizioni, introdotte dalla Legge 18 aprile 2005, hanno modificato sia il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998), sia la Normativa prevista dal D.Lgs. n. 231/01.

Il D.Lgs. n. 231/01 prevede la responsabilità della Società nel caso in cui venga accertata la commissione di uno dei reati in materia di abuso di Mercato sanzionati dal TUF.

Rientrano nel novero dei "reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli Enti le seguenti fattispecie:

- Abuso di informazioni privilegiate, il c.d. "insider trading" (art. 184 e 187-bis TUF), con la finalità di compiere operazioni su strumenti finanziari comunicando informazioni privilegiate al di fuori dei propri ordinari compiti professionali;
- Manipolazione del Mercato (art. 185 e 187-ter TUIF),mediante la divulgazione di notizie false o la realizzazione di operazioni simulate od altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

1.3.10 Reati in materia di riciclaggio e ricettazione (art.25-octies)

Il D.Lgs. n. 231 del 14 dicembre 2007 adottato in attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la "prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo" ha ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/01, inserendo l'art. 25-*octies*.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società nel cui interesse è stato compiuto l'illecito hanno per oggetto i seguenti reati:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

1.3.11 I reati previsti in materia di diritto d'autore (art. 25-*nonies*)

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto il nuovo art. 25-*nonies* del D.Lgs. n. 231/01 con la previsione tra i reati-presupposto rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/01 le violazioni previste dalla Legge n. 633/1941 in materia di diritto d'autore.

Le condotte rilevanti ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa diretta per la Società nel cui interesse è stato compiuto l'illecito sono le seguenti:

- Divulgazione,anche mediante l'immissione in un sistema di reti telematiche un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, co. 1, lett. a-*bis* Legge 633/1941);
- Divulgazione di un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, Legge 633/1941);
- Duplicazione abusiva, ai fini di lucro, di programmi per elaboratore o importazione , distribuzione e vendita, o ancora detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE). (art. 171-*bis* Legge 633/1941);
- Tutte le ipotesi di duplicazione o trasmissione o divulgazione abusiva previste dall'art. 171-*ter* Legge 633/1941.

1.3.12 I reati contro l'industria e il commercio (25-*bis I*)

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia" ha altresì introdotto l'art. 25-*bis I* concernente i delitti contro l'industria ed il commercio e specificamente le seguenti fattispecie:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.): tale ipotesi di reato si riferisce a qualunque attività di concorrenza posta in essere da chi esercita un'attività commerciale, compiuta con violenza o minaccia.
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Le seguenti norme sono poste a tutela del consumatore:

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.). La norma punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente un prodotto che per origine, provenienza, qualità o quantità è diversa da quella dichiarata;
- Vendita di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.). La condotta illecita consiste nel mettere in commercio sostanze alimentari non genuine.
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Viene punita l'attività di chiunque venda o metta in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto acquistato.

1.3.13 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies*)

La legge n. 116 del 3 agosto 2009 che ha introdotto tra i reati presupposto rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/01 quello di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.), che sanziona chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a deporre davanti alla Autorità giudiziaria, quando dette dichiarazioni siano utilizzabili in un procedimento penale.

1.3.14) I reati ambientali (art. 25-*undecies*)

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 121/2011, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D.Lgs. n. 231/01 anche ai reati in materia ambientale.

Con tale Decreto è stata recepita la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di danno all'ambiente.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal nuovo articolo 25-*undecies* inserito nel D.Lgs. n. 231/01, riguardano sia le fattispecie di reato previste dal T.U. Ambientale (D.Lgs. n. 152/06), relative al trattamento dei rifiuti, sia quelle previste da altre disposizioni di legge in materia ambientale, ovverosia:

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione, revocata o sospesa (art. 137, c.2 T.U Ambientale);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni(art. 137, c.3 T.U Ambientale);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite(art. 137, c 5 T.U Ambientale);
- Divieti su Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee(art. 137, c.11 T.U Ambientale);
- Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate(art. 137, c.13 T.U Ambientale);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, c.1 T.U Ambientale);
- Discarica non autorizzata (art. 256, c.3 T.U Ambientale) ;
- Miscelazione di rifiuti(art. 256, c.5 T.U Ambientale) ;
- Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi(art. 256, c.6 T.U Ambientale) ;
- Bonifica dei siti (art. 257, c.1 T.U Ambientale) ;
- Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 c.2 T.U Ambientale) ;
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, c.4 T.U Ambientale) ;
- Traffico illecito di rifiuti(art. 259, c.1 T.U Ambientale) ;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti(art. 260, c.1 T.U Ambientale) ;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, c.2 T.U Ambientale) ;
- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, c.5 T.U Ambientale) ;
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2, commi 1 e 2 L. 150/92) ;
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commerci;o internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione(art. 6 c.4 L. 150/92);
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione(art. 3 bis, comma 1 L. 150/92);
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, c.7 L. 549/93) ;

- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, c.1 e 2 D.lgs 202/07);

oltre che le ipotesi previste dai seguenti due nuovi articoli del Codice Penale:

- art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- art. 733-bis -Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Il decreto legislativo n. 121/2011 ha previsto anche l'applicazione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività, ma solo nell'ipotesi in cui l'Ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

a) "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n. 152/2006);
b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 202/2007).

1.3.15 Impiego di lavoratori irregolari (art. 25 duodecies)

Il D.Lgs. n. 109/2012 del 16 luglio 2012 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*duodecies* relativo all' Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", in relazione alla possibile commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

E' punito l'ente che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

1.4 Le sanzioni previste dal decreto

Le sanzioni a carico degli enti previste dal D.Lgs. n. 231/01 si distinguono in :

a) <u>sanzioni pecuniarie</u>, calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille"; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549, salvo i casi di riduzione della sanzione nei quali ogni quota è pari ad Euro 103 e la sanzione va da un minimo di Euro 10.329 ad un massimo di Euro 103.291; sono altresì previsti meccanismi di aumento della sanzione sino a dieci volte il prodotto od il profitto conseguito dall'ente (per i reati in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato);
b) <u>sanzioni interdittive,</u> alcune delle quali applicabili anche in via preventiva antecedentemente all'eventuale sentenza di condanna irrevocabile. Si tratta di:
    1. interdizione dall'esercizio dell'attività;

2. sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi;
6. confisca;
7. pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel D.Lgs. n. 231/01.

1.5 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e l'esonero di responsabilità

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01 prevedono una forma di esonero dalla responsabilità dell'Ente, qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*, idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente, l'Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

Un Modello adeguato ed efficace deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente finalizzate alla prevenzione di detti reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel caso di commissione di un reato tra quelli previsti dalla normativa da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non ne risponde penalmente se prova che:

- l'organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo interno all'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- chi ha commesso il reato lo ha fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza e controllo sull'attuazione del modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

2. LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

Come previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/01, la Società adotta il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo attenendosi, per quanto applicabili, ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative dall'ente, e comunicati al Ministero di Giustizia, che può formulare osservazioni.

Univar S.p.A., nell'adottare il presente Modello, ha fatto riferimento a diverse Linee guida e *best practices* principalmente del proprio settore, ma anche di altri.

Linee Guida di Confcommercio

Nel febbraio 2001, con successivi aggiornamenti fino a febbraio 2007, Confcommercio, a cui partecipa AssICC, associazione di riferimento per la Società, ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01".

Ad oggi, il più diffuso e riconosciuto riferimento nella costruzione di adeguati Modelli di organizzazione e di gestione, è rappresentato dalle linee guida della Confindustria (seguite anche da Confcommercio), che indicano, come attività finalizzate all'adeguamento al D.Lgs. 231/01, quelle di seguito riassunte:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti del sistema di controllo individuate da Confcommercio sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
    - individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in:
    - autonomia e indipendenza;
    - professionalità;
    - continuità di azione.
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Le Linee Guida di Confcommercio hanno, per loro natura, carattere generale, per cui il loro mancato rispetto non inficia la validità del Modello adottato dall'Ente, che deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà aziendale.

Codice Etico AssICC

Univar S.p.A. è iscritta all' AssICC (Associazione Italiana Commercio Chimico), che ha fortemente voluto l'emanazione di un Codice Etico come strumento per dare evidenza dell'impegno etico-sociale nello svolgimento delle attività e la gestione delle relazioni con gli associati e degli associati verso i propri interlocutori (Clienti, Fornitori, Partner,etc..).

Il Codice Etico AssICC è stato presentato al pubblico il 31 Maggio 2012.

Nella predisposizione del Modello di Organizzazione, Univar ha tenuto conto anche del Codice Etico della propria associazione, prendendo come riferimento i principi che coinvolgono la:

- Sicurezza nella produzione e la tutela della salute dei propri lavoratori e del rispetto dell'ambiente
- Sviluppo Sostenibile nella crescita dell'impresa
- Collaborazione e cooperazione con i propri fornitori in materia di ricerca e sviluppo
- Vendita etica e rispetto dei clienti e della concorrenza

Linee Guida in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

In relazione al reato per violazioni sulla salute e sicurezza in ambito di lavoro, il decreto legislativo 81/08 (c.d. Testo Unico) ha indicato tra i documenti di riferimento per la realizzazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, le "Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro" del 28 settembre 2001.

Il T.U. considera effettivamente attuato il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) (esimente dei reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) che si attenga ai requisiti della norma internazionale BS OHSAS 18001.

Il D.Lgs. 231/05 (direttiva CEE 105/2003), più nota come Seveso Ter, è l'ulteriore legislazione di riferimento nell'analisi dei rischi in materia di salute e sicurezza, che integra i seguenti provvedimenti:

- D.Lgs. n. 17 Agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
- D.P.C.M. 25 febbraio 2005 - Linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante.
- Circolare del Dipartimento dei VV.F., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area Rischi Industriali - Pianificazione dell´emergenza esterna per gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante.

In relazione all'approccio metodologico adottato, è opportuno specificare che è stato preso come riferimento il framework del Committee of Sponsoring Organizations (CoSO) of the Treadway Commission, riconosciuto a livello internazionale dal PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board, agenzia che vigila sulle società di revisione delle società quotate in USA) e dall' IIA (The Institute of Internal Auditor, associazione internazionale degli auditor interni) e relativo alla gestione del rischio d'impresa (ERM - Enterprise Risk Management).

Tale approccio è adottato a livello internazionale per la gestione di conformità dei rischi di impresa nel rispetto del Sarbanes-Oxley Act, dovuto alle società quotate alla Borsa di New York.

Linee Guida sul Risk Management e il controllo interno

Il contributo del CoSO Report si concentra nelle indicazioni implementative e applicative del sistema di controllo interno a cui ha fatto riferimento la Società, caratterizzato dai seguenti elementi:

- il controllo è un processo, svolto dal CdA, dai dirigenti e da tutto il personale aziendale, finalizzato a fornire una ragionevole certezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali che rientrano in particolare nelle seguenti categorie:
  - efficacia ed efficienza delle attività operative;
  - attendibilità delle informazioni di bilancio;
  - conformità alle leggi e regolamenti in vigore;
- l'attività di controllo va vista in senso dinamico e cioè va sintonizzata sugli obiettivi d'impresa;
- il concetto di controllo è strettamente collegato a quello di rischio, definito come la possibilità che gli obiettivi non vengano conseguiti. In questo contesto, il concetto di rischio si estende evidentemente ben oltre la tradizionale area finanziaria; il controllo interno è attività che coinvolge tutti i soggetti attivi nell'impresa: dal consiglio di amministrazione al personale in genere, dai livelli più alti a quelli inferiori.
- il controllo interno diviene efficace se esiste la percezione di esso come parte integrante dell'attività di impresa e non come adempimento sostanzialmente improduttivo;
- il controllo interno non è costituito solo dalle strutture di poteri e deleghe, dalle procedure, dai manuali o dagli organigrammi, ma dalle attività di uomini. Ciò ne costituisce anche il limite: la flessibilità e la discrezionalità connesse con l'intervento umano comportano che il controllo interno non può assicurare in assoluto il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Fonte: *Committee of Sponsoring Organizations*

Esiste un rapporto diretto tra obiettivi e componenti del controllo interno: Il sistema di controllo è costituito da **5 componenti interconnessi,** (come mostrato nella figura sopra nelle righe in orizzontale) essi derivano dal modo in cui il management gestisce l'azienda e sono fortemente integrati con i processi gestionali. Tutte e cinque le componenti devono coesistere affinché il sistema di controllo sia efficace.

- Per *Monitoring* intendiamo l'insieme delle attività necessarie per valutare e verificare periodicamente l'adeguatezza, operatività ed efficacia dei controlli interni.
- Per *Information & Communication* intendiamo il processo istituito per assicurare l'accurata e tempestiva raccolta e comunicazione di informazioni.
- Per *Control Activities* si intende l'insieme delle prassi e procedure di controllo costituite per definire la riduzione dei rischi ad un livello accettabile e garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
- Per *Risk Assestment* si intende il processo volto ad assicurare l'individuazione, analisi e gestione dei rischi aziendali.
- Per *Control Environment* intendiamo l'ambiente nel quale gli individui operano rappresentandone la cultura al controllo permeata nell'organizzazione.

In particolare, l'approccio e la metodologia di lavoro utilizzata per il risk assessment aziendale è descritta nel documento "Risk Assessment 231 Univar S.p.A." che in sintesi viene riportato nel paragrafo 9 della Parte Speciale.

3. UNIVAR S.p.A.

Univar S.p.A. (di seguito anche "Univar") è una società che opera all'interno del gruppo Univar Inc., società con sede negli Stati Uniti e holding di tutte le entità Univar, alla cui direzione e coordinamento è soggetta ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

Univar è società leader nel mondo quale distributore di prodotti chimici e dei relativi servizi in particolare nel settore *della potabilizzazione delle acque, dei prodotti destinati all'alimentazione, della disinfestazione e pulizia, delle vernici e dei compositi chimici specifici*.

Univar S.p.A. ha sede legale in Via Caldera 21 a Milano, dove sono collocati anche gli uffici amministrativi, direzionali, vendite e di staff; ed ha quattro sedi secondarie che fungono da magazzini/depositi:

- Cusago (MI)
- Torino (in locazione)
- Gualtieri (RE)
- Morolo (FR), ex Achimar incorporata nel 2007

L’attività di Univar S.p.A., certificata ISO9001, conforme ad HACCP, legge Seveso, e impegnata nei programmi Responsible Care e U+ in materia di qualità, salute e sicurezza e ambiente, è incentrata su:

- Acquisto, vendita, importazione, commercializzazione ed esportazione sia direttamente che conto terzi di prodotti chimici in generale tra cui:
  - I prodotti petrolchimici, di materiali plastici e di fibre tessili, come ad esempio sostanze e/o formulati, dei prodotti alimentari, degli additivi, coloranti, conservanti, aromi e dolcificanti per gli stessi alimentari, dei carboni attivi
  - Prodotti farmaceutici, sia chimici che da fermentazione;
  - Specialità medicinali, veterinarie e presidi, di prodotti cosmetici, dietetici, ospedalieri, diagnostici, veterinari e zootecnici, di qualsiasi altro bene utilizzabile nel settore della salute e dell'igiene, nonche' la prestazione di servizi nello stesso settore;
- Trasformazione, anche per conto terzi, di prodotti standard della chimica di base, dei solventi, delle sostanze alimentari e farmaceutiche, ivi compresi gli additivi, coloranti, conservanti, dolcificanti e aromi, quali ad esempio: abbattimento delle soluzioni concentrate;
- Con particolare attenzione agli aspetti ecologici e di recupero; la raccolta e lo stoccaggio di rifiuti speciali tossici e nocivi e la loro cessione o smaltimento.

Univar S.p.A. è una società attivamente impegnata nella costruzione di relazioni tra clienti e fornitori per essere leader nella distribuzione dei prodotti chimici. I valori che guidano l’azienda in questo percorso consistono in:

- accrescere il valore della relazione, collaborando con clienti fornitori come veri e propri partner di lungo termine;
- arrivare al successo attraverso la performance della logistica ottimizzata, della reperibilità dei prodotti richiesti, dell’efficienza produttiva;
- crescere attraverso nuovi mercati, nuove opportunità, innovando come distributori preferiti
- garantire integrità e sicurezza

Univar S.p.A., operando nell’ambito del gruppo Univar Inc, recepisce i valori e le regole di condotta del gruppo quali quelli contenuti nel Codice di Etico di Gruppo, nelle politiche per la qualità e sicurezza e nelle politiche interne tese a rispettare i valori aziendali della persona, dell’ambiente e del valore sostenibile.

Per quel che concerne l’organizzazione ed il modello di Governance di Univar S.p.A. si rimanda al paragrafo 10 della Parte Speciale.

4. FUNZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO

4.1 Dichiarazione programmatica

Univar S.p.A. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione della propria attività, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti ed è altresì consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partners.

Univar S.p.A. si è adeguata alle prescrizioni del Decreto, adottando il presente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2014, con cui ha, altresì, istituito l'Organismo di Vigilanza, preposto al controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto, affinché nell'espletamento delle proprie attività adottino comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consente alla società di beneficiare dell'esimente prevista dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua C*orporate Governance*, riducendo il rischio di commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. n. 231/01.

A tal fine, Univar S.p.A. ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente Modello, delle prescrizioni del D.Lgs. n. 231/01 e delle linee guida finora elaborate dalle associazioni di categoria, come descritto nel paragrafo 2.

4.2 Finalità del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo, che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito, la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della società, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, deve consentire alla società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

Il sistema di controllo preventivo della Società deve ispirarsi ai principi di:

- *verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione*, per cui qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata in modo da poter rilevare in ogni momento quali siano state le principali fasi di ogni operazione, quali le ragioni del suo compimento, quali i soggetti che le hanno autorizzate o che le hanno compiute;
- *separazione delle funzioni*, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in totale autonomia tutte le fasi di un processo, per cui deve esserci una netta separazione di ruoli ed una differenziazione di compiti tra i soggetti in esso coinvolti .

Il Modello, predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida definite nel paragrafo 2, è l'esito di una significativa attività di rilevazione delle Aree a Rischio, che ha portato all'individuazione di principi generali e procedurali specifici, cui tutti i Destinatari debbono uniformarsi.

Il presente documento è redatto sulla base dei seguenti principi:

1. l'evidenziazione delle attività sensibili aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01;
2. la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli Aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
3. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
4. il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
5. l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della Società dei compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come meglio descritto al paragrafo 6;
6. la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/01 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
7. l'attività di monitoraggio dei comportamenti Aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*, anche a campione);
8. l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate.

4.3 Modalità di modifica e integrazione del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a, del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

È' peraltro, riconosciuta ai relativi membri la possibilità di effettuare eventuali integrazioni delle Aree a rischio, nonché la facoltà di apportare al Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale quali, ad esempio, aggiornamenti normativi, denominazioni di funzioni o cambiamento di ruoli di funzioni investendo, ove necessario, l'intero Consiglio di Amministrazione.
Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno della Società, ma anche ai cambiamenti legislativi.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall'OdV della società ai suddetti organi sociali, sentite le competenti funzioni aziendali.

In ogni caso, le suddette variazioni verranno riferite annualmente al Consiglio di Amministrazione.

4.4 Rapporto con il Codice Etico

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, contestualmente approvato dal Consiglio d'Amministrazione della società, e si fondano sui principi di quest'ultimo, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel D. Lgs. n. 231/01, una portata diversa rispetto al Codice stesso.
Sotto tale profilo, infatti il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale", che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i destinatari.

Il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

5. PROCESSI E ATTIVITÀ A RISCHIO E FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI

La mappatura delle attività a rischio di reato comporta l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree/funzioni e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto.

Tale attività ha lo scopo di rendere consapevoli soci, amministratori, sindaci e dipendenti, ciascuno con ovvi limiti e livelli di conoscenza e responsabilità, in merito alle funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono verificarsi comportamenti a rischi di reato.

A seguito dell'esame della struttura e dell'operatività aziendale di Univar S.p.A. sono state identificate le attività e le funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono astrattamente essere commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddette "attività sensibili").

Le risultanze dell'attività di ricognizione effettuata in Univar S.p.A. sono contenute nel documento "Univar_231_Risk mapping".

Poiché la mappatura dei rischi-reato costituisce il punto di partenza per la definizione dei protocolli specifici idonei alla prevenzione delle condotte illecite, tale attività sarà esercitata in modo continuativo, con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (es.: avvicendamenti nell'ambito del Top Management, ridefinizione del modello di business, apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.) e/o della legislazione di riferimento).

Con riferimento all'attività della Società, va precisato che:

- le attività "sensibili" si concentrano essenzialmente in talune aree/funzioni aziendali;
- sono già operativi organismi e procedure interne aventi lato sensu funzioni di monitoraggio e controllo (ne discende che nello svolgimento della propria attività l'OdV, o soggetti da questo delegati, si coordinerà con gli organismi e le procedure già esistenti, limitando possibili sovrapposizioni e conseguenti diseconomie, e provvederà all'implementazione dei protocolli non ancora sviluppati).

Una volta identificate le aree aziendali a rischio di reato, si è proceduto alla valutazione ed implementazione del sistema di regole disciplinanti le modalità di formazione della volontà della Società e la sua operatività, nonché del sistema di controllo esistente e il suo eventuale adeguamento, allo

scopo di contrastare efficacemente i rischi identificati, riducendoli ad un livello accettabile, tenendo presente che un sistema di controllo preventivo deve essere in grado di:

- verificare che la Società si sia messa al riparo da qualsiasi disfunzione organizzativa;
- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- evitare che il reato possa essere causato dall'errore umano (dovuto a negligenza o imperizia) nella interpretazione delle direttive aziendali.

Il sistema di controllo preventivo, dunque, deve essere tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente da chi pone in essere la condotta delittuosa.

Si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli esistenti limitatamente ai processi/funzioni ritenuti "critici" a seguito dell'attività di mappatura dei rischi, nel cui ambito potrebbero astrattamente configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati che qui rilevano.
In particolare, per ciascuna fattispecie di reato e relativa modalità di realizzazione della condotta illecita si è proceduto a:

- individuare le funzioni aziendali "critiche";
- individuare le priorità di intervento, anche in relazione alla rilevanza dei processi rispetto all'attività aziendale;
- per i processi valutati e ritenuti maggiormente significativi:
  - comprendere il sistema di controllo esistente;
  - identificare punti di miglioramento e proporre i primi piani di intervento;
- prendere atto dell'esistenza di formalizzate procedure in grado di regolamentare lo svolgimento delle attività con la previsione di opportuni punti di controllo;
- prendere atto dell'esistenza di specifiche regole comportamentali a presidio delle attività svolte;
- verificare il rispetto e l'attuazione concreta del principio di separazione dei compiti;
- verificare il rispetto e l'attuazione concreta del principio per il quale ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- verificare l'esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- individuare attività di controllo e monitoraggio sulle attività "sensibili" ai fini del Decreto.

Sono da considerare a rischio tutte le Aree e Funzioni aziendali che nello svolgimento delle proprie attività tipiche generano i presupposti per la commissione dei reati previsti dal Decreto, così come le Funzioni aziendali che gestiscono strumenti (ad es. risorse finanziarie) o processi (ad es. di *recruiting*) che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità nella commissione di reati.

Dall'analisi effettuata in Univar S.p.A., si ritiene che, **tra i reati indicati nel precedente paragrafo 1.3, quelli che hanno maggiore probabilità di accadimento sono relativi alle seguenti tipologie:**

1) Reati contro la PA:

- **Corruzione e concussione,** le cui condotte possono ricondursi, a titolo esemplificativo, a:

a) Corruzione di un Funzionario Pubblico al fine di fargli omettere rilievi su accertate falsificazioni, alterazioni e/o omissioni relative alla documentazione di beni e servizi prodotti (es. falsificazione di documenti di trasporto, con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; falsificazione dei codici prodotti e caricamento sui registri di carico e scarico) per ottenere un indebito vantaggio oppure atti contrari ai doveri d'ufficio (es. omettere o ritardare verifiche o controlli);
b) Creazione di fondi neri per finanziare attività finalizzata alla corruzione di Funzionari Pubblici per conseguire indebiti vantaggi, attraverso la sovra-fatturazione di acquisti o l'emissione di fatture per operazioni inesistenti;
c) Selezione fornitori indicati o legati a Funzionario Pubblico al fine di ottenere dallo stesso indebiti vantaggi e/o trattamenti di favore;
d) Elargizione di denaro o altra utilità al fine di ottenere da parte di Funzionari Pubblici il rilascio di autorizzazioni o concessioni o il compimento di atti del proprio ufficio (es. per "agevolare/ velocizzare" una pratica di interesse dell'azienda) oppure di atti contrari ai doveri d'ufficio (es. omettere o ritardare verifiche o controlli);
e) Utilizzo di artifizi o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri;
f) Utilizzo di artifizi o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti, anche tramite consulenti esterni;
g) Elargizione e promessa di elargizione di denaro o altra utilità a Funzionario Pubblico per ottenere trattamenti di favore nel compimento di atti del proprio ufficio, ad esempio in fase di verifica e controllo regolarità documenti aziendali;
h) Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri per finalità corruttive, falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio.

- **Indebita percezione di erogazioni, Truffa e Frode informatica ai danni dello Stato,** le cui condotte possono ricondursi a titolo esemplificativo, a:

a) Alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervento senza diritto su dati, informazioni, programmi allo scopo di trarne profitto a danno dello Stato o di un ente pubblico (frode informatica);

b) Erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, che la Società non abbia destinato a tale finalità (malversazione);
c) Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mancata trasmissione delle informazioni dovute, al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea (indebita percezione di contributi pubblici).

2) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, le cui condotte possono ricondursi a titolo esemplificativo, a:
1) Creazione di documenti informatici fraudolenti
2) Utilizzo abusivo di profili di autenticazione
3) Mascheramento di identità logica
4) Accesso abusivo a sistemi informatici, programmi o banche dati
5) Installazione di sw non autorizzati
6) Accesso abusivo ai locali dove sono conservati archivi digitali o sistemi HW e SW
7) Creazione e utilizzo di connessioni non autorizzate ai sistemi aziendali o esterni tramite internet o altri sistema di connessione reti

3) Reati di falso nummario, tra cui a titolo esemplificativo, piccoli pagamenti attraverso denaro o moneta falsificata, alterata o contraffatta ricevuta in buona fede

4) Reati contro l'industria e il commercio, tra cui a titolo esemplificativo, la vendita di prodotti non conformi alle disposizioni di legge, di regolamenti o schede tecniche o secondo lavorazioni contrattualmente pattuite.

5) Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore tra cui a titolo esemplificativo: l'utilizzo/duplicazione di software o banche dati privi di licenza, il download di materiale (sw, audio, video) protetto da copyright.

6) Reati societari, le cui condotte possono ricondursi a titolo esemplificativo, a:
a) Esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari;
b) Occultamento di documenti o con altri artifici che impediscano o ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo legalmente attribuite ai soci, organi sociali o alle società di revisione;

c) Formazione, aumento e rappresentazione di un capitale sociale fittizio: attribuzione di azioni/quote di valore complessivamente superiore all'entità del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni/quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti; sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

d) Corruzione di soggetti privati, quali dirigenti di società clienti, di aziende concorrenti, di società fornitrici etc., inducendoli a commettere atti contrari al loro ufficio allo scopo di trarne un vantaggio economico nella fornitura di prodotti o servizi o nella stipula di contratti con clienti, o un vantaggio sul mercato.

7) **Disposizioni in materia di criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa** tra cui a titolo esemplificativo, la costituzione di un'associazione per delinquere, composta da almeno tre persone al fine di commettere reati di altra natura, anche non rientranti tra i reati presupposto del Decreto

8) **Reati transazionali,** quali, a solo titolo di esempio, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ex art.12 D. Lgs. n. 286/98 , l'associazione per delinquere, il favoreggiamento personale, etc., quando questi

9) **Ricettazione, riciclaggio,** tra cui , a titolo esemplificativo, l'acquisto, la ricezione o l'utilizzo di beni, in quanto risultano più vantaggiosi sotto il profilo economico, pur conoscendone la provenienza illecita.

10) **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,** conseguenti a violazione normativa posta a tutela della sicurezza sul lavoro (mancata o erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, da cui sia derivata la lesione grave o gravissima o la morte di un lavoratore).

11) **Delitti con finalità di terrorismo/eversione ordine democratico,** quali a titolo esemplificativo, la vendita di prodotti chimici verso soggetti banditi a livello internazionale dal commercio (black-list o per embargo) o la creazione di scorte illegali di materiale precursore degli esplosivi finalizzati all'utilizzo per scopi terroristici o la sua vendita per gli stessi scopi.

12) **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria,** quali a titolo esemplificativo**:** comportamenti illeciti di pressione verso il personale al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nell'ambito di procedimenti giudiziali che riguardano l'azienda, ad esempio per nascondere eventuali violazioni da parte dell'azienda, o all'interno di procedimenti tra azienda e personale dipendente o ex-dipendente.

13) **Reati ambientali,** quali a titolo esemplificativo:
    1) Esercizio di un'attività senza autorizzazione integrata ambientale;
    2) Inosservanza prescrizioni autorità se in possesso di autorizzazione integrata ambientale;
    3) Omissioni di comunicazioni o documentazione in materia ambientale alle autorità preposte;
    4) Violazioni alla normativa sugli scarichi dell'acqua;
    5) Esercizio attività di gestione rifiuti non autorizzata;
    6) Falsificazione di documenti di trasporto rifiuti
    7) Attività organizzata per traffico illecito di rifiuti;
    8) False indicazioni e falso certificato sulla natura dei rifiuti (SISTRI);
    9) Alterazione fraudolenta di documento cartaceo per il trasporto dei rifiuti;
    10) Esercizio attività senza autorizzazioni, o con autorizzazioni scadute, decadute, revocate o sospese

14) **Impiego di lavoratori irregolari,** quali a titolo esemplificativo, l'assunzione o impiego di lavoratori irregolari che comporti un vantaggio all'azienda in termini di costi del personale, contributivi e fiscali

I risultati di detta attività e i relativi standard di controllo adottati sono riportati nei paragrafi 11 e 12 della Parte Speciale, mentre non hanno formato oggetto di approfondimento, in quanto non riferibili all'attività di Univar S.p.a., le seguenti categorie di reato:

- **delitti contro la personalità individuale**
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**
- **reati di abuso di mercato**

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. n. 231/01, l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento (nel presente Modello definito Organismo di Vigilanza) deve essere un organismo interno alla Società (art. 6. 1, b) del D.Lgs. 231/01) e diverso dal Consiglio di Amministrazione.

Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) riporta direttamente ai vertici della Società.

Nel caso di specie, ha come referenti il Consiglio di Amministrazione e, nella gestione operativa, l'Amministratore Delegato.

In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'Organismo di Vigilanza è stato definito in modo da rispondere alle seguenti caratteristiche:

- autonomia ed indipendenza, qualità assicurata collocando l'OdV come unità di staff in elevata posizione gerarchica e non attribuendogli compiti operativi, in modo da non minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- professionalità, caratteristica garantita dal livello di preparazione, esperienza e conoscenza dei soggetti scelti come componenti dell'OdV;
- continuità di azione, assicurata dalla scelta di individuare e insediare all'interno della società una struttura esclusivamente dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari;
- potere di modifica e di iniziativa, facoltà riconosciuta all'OdV perché possa esercitare le iniziative necessarie per adeguare il Modello alle esigenze connesse al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel modello stesso o alle esigenze concrete dell'Organizzazione.

L'OdV di Univar S.p.A. è un organo collegiale, i cui membri, sia esterni che interni, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

L'incarico ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è conferito per la durata di tre anni e può essere rinnovato.

In caso di cessazione di un singolo componente, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio il Consiglio di Amministrazione.

La carica del nuovo membro nominato scade contestualmente a quella degli altri componenti già nominati dell'OdV.

La cessazione dell'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca (solo per giusta causa) dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV è tenuto a disciplinare il proprio funzionamento interno mediante l'adozione di un apposito Regolamento delle proprie attività.

6.2 Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, Consulenti e Partners;
- sull'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura Aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea"), da cui l'importanza di un processo formativo del personale.

All'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- Attuare le procedure di controllo previste dal Modello, richiedendo l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore in Univar S.p.A. e coordinandosi con le altre funzioni all'interno della società;
- Condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;
- Coordinarsi con il Responsabile delle Risorse umane e della Sicurezza, Prevenzione e Protezione per i programmi di formazione per il personale;
- Monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- Coordinarsi con le altre funzioni Aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza può richiedere di avere accesso a tutta la documentazione Aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management: i) sugli aspetti dell'attività Aziendale che possono esporre

l'Azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/01; ii) sui rapporti con Consulenti e Partner;

- Interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- Verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- Riferire periodicamente agli organi sociali in merito all'attuazione delle politiche Aziendali per l'attuazione del Modello;
- Controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dei database a supporto dell'attività ex D.Lgs. 231/01;
- Esaminare la documentazione ricevuta dal soggetto che gestisce il rapporto con Consulenti e Partner e dal responsabile interno aziendale per le operazioni da compiersi nell'ambito di attività sensibili;
- Provvedere alla trasmissione della documentazione rilevante agli altri organi sociali interessati, nonché alla conservazione dei profili aggiornati dei Consulenti e Partner, al fine di evidenziare i terzi con cui si sono verificate criticità;
- L'Organismo di Vigilanza è responsabile per le inchieste interne e si raccorderà di volta con le funzioni Aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

  Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV :

  a) gode di ampi poteri ispettivi e può richiedere di avere accesso ai documenti aziendali;
  b) dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è approvato annualmente dal Consiglio di amministrazione;
  c) si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possono essere interessate o coinvolte nelle attività di controllo;
  d) può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni per lo svolgimento dei propri compiti, ma sempre nei limiti del budget assegnatogli ed informandone il Consiglio di Amministrazione.

6.3 Reporting dell'OdV nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e, su base continuativa, all'Amministratore Delegato.

Annualmente l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in merito a:

a) la propria attività di verifica e di controllo;
b) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri sono verbalizzati e copie dei verbali vengono custodite dall'Organismo di Vigilanza e trasmesse agli organismi di volta in volta coinvolti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

6.4 Altre attività di controllo e reporting dell'OdV previste dalla legge o da regolamenti interni

L'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti in Azienda, per i diversi profili specifici ed in particolare (ma non esclusivamente):

- con il Responsabile della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo o Finance, per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari;
- con il Responsabile delle Risorse Umane o HR, per tutto ciò che concerne la gestione del personale dipendente e dei collaboratori, i procedimenti disciplinari conseguenti a violazioni ex d.lgs. 231/01 ed alla formazione del personale.
- con la Funzione Sicurezza, Prevenzione e Protezione per la verifica degli adempimenti relativi al T.U. 81/2008;
- con il Country Manager per tutti gli aspetti collegati alla gestione e direzione dell'attività dell'Azienda e per la contrattualistica.

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo, inoltrando eventualmente un rapporto all'Amministratore Delegato e al Consiglio d'Amministrazione sulle possibili carenze o disfunzioni e sulle azioni da intraprendere.

6.5 Verifiche periodiche

Per espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

Per svolgere al meglio il proprio compito, L'Organismo si può avvalere del contributo di alcune risorse reperite dalla Direzione per il compimento di compiti meramente esecutivi collegati e/o propedeutici alle attività di controllo ed è dotato di idonei poteri per avvalersi, di volta in volta, delle competenze professionali e tecniche delle diverse Direzioni Aziendali laddove l'attuazione del Modello o l'attività di rilevazione e mappatura dei rischi comporti la necessità di approfondire particolari tematiche.

Le attività poste in essere all'OdV non possono essere sindacate da alcun organismo o struttura aziendale.

L'OdV, anche per tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di accedere liberamente presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, a meno che l'informazione non sia di natura confidenziale, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento che sia rilevante al fine di prevenire eventuali violazioni del Modello e/o la commissione di un reato;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziate dal Consiglio di Amministrazione.

6.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Univar S.p.A. istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a questo ultimo di acquisire le informazioni utili per l'esercizio della sua attività di controllo.

L'afflusso di informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, incluse quelle di natura ufficiosa, quali quelle provenienti da Dipendenti, Consulenti, Partners, deve essere centralizzato verso l'Organismo di Vigilanza, che le valuterà a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni potranno essere in forma scritta, come indicato anche nel Codice Etico di Univar S.p.A., oppure potranno essere effettuate in forma orale direttamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, nel pieno rispetto di quella che è anche la politica aziendale.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati all'interno della società o a pratiche non in linea con le regole di condotta adottate da Univar S.p.A.

Le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dalle Funzioni competenti riguardano:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- notizie e documentazione relative ad appalti affidati da Enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali l'Autorità Giudiziaria procede per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- le notizie relative ad eventuali violazioni, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/01;
- il sistema di deleghe di Univar S.p.A..

7. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

7.1 Destinatari del Modello

L'efficace attuazione del Modello comporta una sua adeguata conoscenza e divulgazione.

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la società.

La società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico e ne sono Destinatari i seguenti soggetti:

a) i Soci;

b) gli Organi Sociali costituiti, nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo all'interno di Univar S.p.A.;
c) il personale della società, rappresentato dai lavoratori dipendenti subordinati, parasubordinati, collaboratori , agenti, etc.;
d) i consulenti nonché i fornitori di beni e servizi, anche professionali, e chiunque svolga attività in nome e per conto di Univar S.p.A. ovvero sotto il controllo di essa;
e) i terzi in genere che entrano in rapporto con Univar S.p.A., inclusi i clienti;

I destinatari del Modello sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed a conformarsi alle sue regole comportamentali.

In particolare, le principali regole di condotta prevedono che:

- non siano posti in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/01, o che, comunque, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possono potenzialmente diventarlo;
- non siano poste in essere situazioni di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
- non siano fatte elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- sia rispettata la prassi aziendale ed il relativo budget per la distribuzione di omaggi e regali per evitare che, qualsiasi forma di regalo, al di fuori dei limiti consentiti, possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti - salvo quelli di modico valore – così come quelli eventualmente ricevuti da dipendenti della società, devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche ed autorizzati dal Responsabile di funzione;
- sia immediatamente riferita, in particolare da parte dei Responsabili di funzione, qualsiasi situazioni di irregolarità all'Organismo di Vigilanza, al Compliance Office e al General Counsel EMEA;
- siano determinati solo per iscritto i compensi dei consulenti e dei partners;
- nessun tipo di pagamento sia effettuato per contanti, così come previsto dalle procedure esistenti e dalla normativa in materia di antiriciclaggio, fatto salvo per le spese effettuate come piccola cassa;
- siano rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
- siano istituite, da parte degli amministratori, apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo sulla società da parte di altri soggetti (soci, società di revisione) e il rapido accesso alle informazioni societarie attribuite dalla legge.

7.2 Comunicazione e informazione

La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Modello e del Codice etico rappresentano un requisito essenziale per l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti collaborativi della società non solo con il personale dipendente ed i collaboratori, ma anche con terzi.

Nei confronti di tutti i destinatari del Modello, Univar S.p.A. s'impegna a diffondere la conoscenza dello stesso ed ogni connessa informativa in un contesto di assoluta trasparenza, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei soggetti che ne sono destinatari nelle aree di attività a rischio.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento, unitamente ai principi contenuti nel Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

La comunicazione avviene sia tramite strumenti informatici (ad esempio: Intranet o posta elettronica), sia mediante consegna di documentazione idonea allo scopo, messa a disposizione anche presso gli uffici del Responsabile della Funzione di riferimento.

a) Comunicazione ai dipendenti

Ai Dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, è richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello.

b) Comunicazione ai componenti degli Organi sociali

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, all'atto dell'accettazione della loro nomina, devono dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento.

c) Comunicazione nei confronti del personale direttivo

Il presente documento ed i principi di riferimento in esso contenuti sono, altresì, comunicati a ciascun Dirigente il quale, in relazione al particolare rapporto fiduciario ed al margine di autonomia gestionale riconosciuta al ruolo, è chiamato a collaborare fattivamente per la corretta e concreta attuazione dello stesso. I Dirigenti devono sottoscrivere un'impegnativa analoga a quella sottoscritta dai membri degli Organi Sociali.

d) Informativa a collaboratori esterni e partners

Univar S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A tale scopo, a questi soggetti verranno fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello.

La Società si impegna ad inserire nei contratti stipulati successivamente all'adozione del presente Modello clausole che attestino la presa visione del Codice etico la conoscenza delle procedure aziendali da parte dei terzi interessati.

7.3 Formazione del personale

Al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al presente documento e al Codice Etico, la società deve garantire un'idonea attività di formazione del personale.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza del Consiglio di Amministrazione, che individua le risorse interne od esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione.

Tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria, conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 231/01 e Linee Guida di cui al cap. 2), al Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, ai protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.

Nei casi di nuovi ingressi in organico successivi all'adozione del Modello dev'essere effettuata un'apposita sessione di formazione.

Della formazione effettuata deve essere tenuta puntuale registrazione.

Infine, la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento.

8. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Premessa

Il sistema disciplinare di seguito descritto è stato elaborato in funzione di quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01, che prevedono l'esonero dalla responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto per quelle società che abbiano adottato un Modello di organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito detto anche " il Modello") correlato ad un sistema di sanzioni disciplinari da irrogare nel caso di inosservanza delle regole contenute nello stesso.

La previsione di un adeguato sistema sanzionatorio è funzionale alla prevenzione della violazione sia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sia del Codice Etico.

La commissione o il concorso nella commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/01 è già sanzionata dal Codice penale e dalle eventuali Leggi speciali in materia e che, pertanto, le regole e le sanzioni richiamate dal Sistema disciplinare integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

Poiché le eventuali violazioni del Modello e/o del Codice Etico e/o delle procedure aziendali ledono il rapporto di fiducia con la società, la loro conseguenza è l'applicazione di sanzioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale rilevanza penale delle condotte poste in essere.

Il presente Sistema disciplinare è stato predisposto nel rispetto degli articoli 2118 e 2119 C.C., della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

8.1 Le violazioni sanzionabili

Costituisce violazione cui consegue l'applicazione di sanzioni disciplinari la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello e/o dal Codice Etico che:

- espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/01;
- siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/01, con la conseguente applicazione a carico della società delle sanzioni previste dal medesimo Decreto.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, l'avvio del procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dalla funzione 'Risorse Umane' con il supporto, se necessario, dell'Organismo di Vigilanza, che, in virtù dei poteri di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione del Modello e del Codice Etico, potrà promuovere l'applicazione del sistema.

8.2 Criteri di commisurazione delle sanzioni

Le sanzioni irrogabili devono essere sempre commisurate alla gravità dell'infrazione ed alla reiterazione della stessa.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base dei seguenti elementi:

- tempi e modalità concrete di realizzazione dell'infrazione
- presenza e intensità dell'elemento intenzionale
- livello di responsabilità dell'autore dell'illecito
- entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la società, per i suoi dipendenti e per tutti i portatori di interesse della società stessa
- prevedibilità delle conseguenze
- circostanze in cui si è verificata l'infrazione

La recidiva costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave .

8.3 Ambito di applicazione del sistema disciplinare

Il sistema disciplinare si applica, oltre che ai dipendenti, anche a tutti i collaboratori, sia interni che esterni, ivi compresi i membri degli Organi sociali, inclusi i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i *partners* commerciali, i consulenti e tutti i terzi in genere che abbiano rapporti con Univar s.p.a..

8.4 Le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti e collaboratori interni

Le sanzioni irrogabili in caso di illeciti disciplinari da parte dei dipendenti sono quelle previste dalle "*Disposizioni disciplinari*" adottate in azienda in base al CCNL in vigore (Capo III), nel rispetto delle procedure di cui dall'articolo 7 della Legge 20/05/1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, si precisa che il presente sistema disciplinare integra e non sostituisce il più generale sistema sanzionatorio inerente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente e fa

riferimento all'apparato sanzionatorio esistente e, cioè, le norme contenute nei Contratti Collettivi applicati in azienda.

In particolare, ai lavoratori subordinati di Univar S.p.A. si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, del commercio e dei servizi, che prevede (art. 210):

- il rimprovero verbale o scritto
- la multa
- la sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione per max. 10 giorni
- il licenziamento

Con riferimento agli illeciti rilevanti ai fini della normativa prevista dal D.Lgs. n. 231/01, incorre nei provvedimenti disciplinari del rimprovero verbale o scritto, della multa o della sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione per un massimo di giorni 10, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (ad esempio: non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o dal Codice Etico.
La sanzione sarà sempre commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa, per cui al rimprovero verbale o scritto si farà ricorso per le mancanze di minor rilievo, alla multa ed alla sospensione della prestazione lavorativa per quelle di maggior rilievo.

Incorre, invece, nel licenziamento, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. n. 231/2001, provocando all’azienda grave nocumento morale o materiale.

In tale condotta si ravvisa un'infrazione così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

Ai lavoratori deve essere data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni in materia di D.Lgs. n. 231/01, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni che le hanno giustificate e riassumerne il contenuto, in considerazione del fatto che esse estendono l’ambito di applicazione del sistema sanzionatorio già vigente secondo quanto previsto al Capo III del CCNL applicato ad ipotesi di violazione del Modello e/o del Codice Etico e/o di procedure aziendali.

Il sistema sanzionatorio farà riferimento ai singoli contratti di categoria e sarà quindi coerentemente applicato anche a lavoratori eventualmente assunti con diverso contratto di lavoro.

8.5 Il procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare ai fini dell'irrogazione di eventuali sanzioni è quello previsto e disciplinato dallo Statuto dei lavoratori e dal Capo III (articoli 216-218) del CCNL del settore terziario, del commercio e dei servizi vigente in azienda.

In caso di violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e di inottemperanza ai principi del Codice Etico ed alle regole del Modello è, in ogni caso, previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle sanzioni.

8.6 Le sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello da parte del personale dirigente della società, il presente sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge ed al relativo contratto e al CCNL applicabile.

L'irrogazione della sanzione risolutiva del rapporto è giustificabile ogniqualvolta un dirigente ponga in essere comportamenti in violazione del Modello tali da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente .

8.7 Le sanzioni nei confronti di coloro che hanno la legale rappresentanza, l'amministrazione e/o il controllo della società e dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Le eventuali infrazioni e violazioni compiute dagli amministratori della società devono essere tempestivamente comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché al Presidente in carica ed al Generale Counsel di Univar EMEA (Europe, Middle East and Africa).

Il Consiglio di Amministrazione, d'accordo con il Collegio Sindacale e dopo aver consultato il Presidente ed il General Counsel EMEA, valuteranno i provvedimenti più opportuni da adottare
Nel caso di violazioni gravi potrà essere esperita dalla società l'azione di responsabilità prevista. dagli articoli 2393 C.C. e ss., con la conseguente destituzione dalla carica.

Costituisce infrazione sanzionabile ai sensi del presente sistema disciplinare anche il comportamento negligente e/o l'imperizia da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale o dell'Organismo di Vigilanza, che abbiano omesso il controllo sull'attuazione, il rispetto e l'aggiornamento del Modello.

Il procedimento disciplinare a carico di un componente del Collegio sindacale è gestito dall'intero Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentiti in ogni caso il Collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza.

Anche il procedimento disciplinare a carico di un componente dell'Organismo di Vigilanza è gestito dall'intero Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentito il Collegio Sindacale.

8.8 Le sanzioni nei confronti di consulenti e dei terzi

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei terzi, che intrattengano rapporti con la società, di disposizioni del Modello e/o del Codice o la commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 saranno sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, lettere di incarico o accordi in genere che regolano i rapporti con Univar S.p.A., che potranno comportare anche la risoluzione del contratto e l'interdizione a successivi rapporti contrattuali con la società.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento da parte della società, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla sua immagine o attività, come nel caso di applicazione nei confronti della stessa delle misure interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001.